

**REGOLAMENTO (CE) N. 927/97 DELLA COMMISSIONE****del 23 maggio 1997****che stabilisce i prezzi rappresentativi ed i dazi addizionali all'importazione nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,considerando che il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/97<sup>(7)</sup>, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i dazi addizionali all'importazione nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina;

considerando che il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine; che occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali corrispondenti;

considerando che è necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 maggio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.<sup>(2)</sup> GU n. L 189 del 30. 7. 1996, pag. 99.<sup>(3)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.<sup>(4)</sup> GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.<sup>(5)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104.<sup>(6)</sup> GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 47.<sup>(7)</sup> GU n. L 99 del 16. 4. 1997, pag. 6.